

## I CONTI GIUDIZIALI

19, 20, 21 ottobre 2017  
Palazzo Lascaris  
via Alfieri 15, Torino



**Sessione di giovedì 19 ottobre 2017**

*Trascrizione integrale degli interventi non corretti dagli oratori*

**BOZZA NON CORRETTA**  
**Convegno “I Conti giudiziali”**  
*19 ottobre 2017*

\*\*\*\*\*

**I CONTI GIUDIZIALI**

19, 20, 21 ottobre 2017

Palazzo Lascaris

Via Alfieri 15, Torino

**POPPA Cosimo**, *moderatore*

Buongiorno a tutte e a tutti. Vi invito a prendere posto per l'avvio dei lavori che avranno inizio tra qualche minuto. Attendiamo ancora un ultimo relatore.

*(I lavori iniziano alle ore 15.04)*

**POPPA Cosimo**, *moderatore*

Autorità e gentili ospiti, desideriamo innanzitutto esprimervi un particolare ringraziamento per aver aderito a questo importante momento di riflessione ed approfondimento sul tema *"I conti giudiziali"*.

Prima di affrontare nel merito la complessità del tema, prende la parola per i saluti istituzionali il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Mauro Laus.

**LAUS Mauro**, *Presidente del Consiglio regionale del Piemonte*

Autorità, Signore e Signori,

Sono particolarmente lieto di ospitare in Consiglio regionale un convegno scientifico sul tema dei conti giudiziali. Per la nostra Istituzione è un avvenimento di grande importanza,

**BOZZA NON CORRETTA**  
**Convegno “I Conti giudiziali”**  
**19 ottobre 2017**

che non trova riscontro in tempi recenti e che offre la possibilità di uno scambio costruttivo sull'impegno che ci accomuna nella tutela del bene comune.

Desidero anzitutto ringraziare la dottoressa Cinthia Pinotti, Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti del Piemonte, per la considerazione che ha riservato a questo luogo democratico e plurale, accettando il nostro invito. Desidero inoltre ringraziare e salutare tutti i prestigiosi relatori che si avvicenderanno con i loro interventi.

Ringrazio l'avvocato Mario Napoli, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino, e il dottor Luca Asvisio, Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, per la fattiva collaborazione nella realizzazione dell'evento.

Un particolare ringraziamento lo rivolgo al Procuratore generale emerito della Corte dei Conti, Claudio De Rose, e al Presidente delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede di controllo, Angelo Buscema, che ci onorano della loro qualificata presenza.

L'uditorio al quale mi rivolgo è di tale levatura che mi limiterò ad alcune riflessioni, per non sottrarre troppo tempo alla specificità dell'argomento.

Le prerogative di controllo della Corte dei Conti sulle Amministrazioni regionali e locali sono state rafforzate in modo molto significativo. In questo nuovo quadro ordinamentale si innesta il decreto legislativo del 26 agosto 2016, n. 174, Codice di giustizia contabile, che disciplina lo strumento del "conto giudiziale". Sarebbe miopia sostenere che è stato raggiunto "*l'optimum*", ma sarebbe cecità non riconoscere che si tratta di un importante risultato, peraltro da considerare prudentemente non come punto di arrivo, bensì come punto di proficua partenza di un percorso virtuoso nel quale la giurisprudenza e le Amministrazioni Pubbliche possano svolgere il proprio prezioso ruolo.

Il nostro Paese affronta da tempo una grave e generale crisi che investe le istituzioni, i singoli e la collettività: crisi anzitutto etica. Negli ultimi anni sembra si sia andata smarrendo la consapevolezza del ruolo fondante in ogni Paese delle regole, giuridiche, sociali, etiche. Sull'osservanza delle norme, non dimentichiamolo, si basa il patto sociale nel quale una comunità si riconosce attorno a valori e principi condivisi, al reciproco rispetto dei diritti e all'assunzione da parte di tutti dei doveri individuali e collettivi. Ancora di recente indagini e processi hanno svelato il consolidamento di reti, di relazioni che coinvolgono criminali, imprenditori, amministratori pubblici, politici e parti della società; reti basate sulla convenienza, la collusione, la corruzione, il profitto ad ogni costo. Il fattore comune è il disprezzo per il bene pubblico e il prevalere degli interessi individuali su quelli generali. Il Capo dello Stato, a questo proposito, ha di recente ribadito, parlando a Locri, che "*bisogna*

**BOZZA NON CORRETTA**  
**Convegno “I Conti giudiziali”**  
*19 ottobre 2017*

*azzerrare le zone grigie della complicità” e “prosciugare le paludi dell’inefficienza, dell’arbitrio, del clientelismo, del favoritismo, della corruzione, della mancanza di Stato”. Parole che ho voluto riprendere in questa occasione perché considero che la sinergia fra l’Assemblea regionale e la Corte dei Conti debba rafforzarsi ulteriormente e, insieme, nel rispetto della funzione giurisdizionale e di controllo della seconda, debbano raccogliere questa sfida per garantire le condizioni per lo sviluppo sociale ed economico del Paese. Un impegno che certo investe primariamente la politica, che deve tornare ad interpretare e dare corpo ai bisogni dei cittadini, perseguendo l’interesse generale piuttosto che facili consensi, fondati su lusinghe elettorali, e deve rifondare la propria etica sulla riscoperta del servizio alla collettività.*

I principi dello stato di diritto e dell’indipendenza della magistratura e la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini sono il cuore della concezione italiana dello Stato e dell’evoluzione del pensiero moderno, trasfuso nelle principali convenzioni internazionali.

Concludo, ringraziando la Corte dei Conti e sottolineando l’essenzialità del lavoro che svolge rispetto al nostro comune dovere di sostenere i diritti, le speranze e le ambizioni dei cittadini, perché nessuno sia lasciato indietro e sia restituita ai più giovani piena fiducia nel futuro.

Buon lavoro a tutti.

**POPPA Cosimo**, *moderatore*

Grazie, Presidente.

Interviene ora il Vicepresidente della Regione Piemonte, Aldo Reschigna.

**RESCHIGNA Aldo**, *Vicepresidente della Regione Piemonte*

Grazie.

Una buona giornata a tutti e un benvenuto a tutti gli oratori e alle persone provenienti da altre Regioni che hanno voluto partecipare a questo momento.

Sarò celere, mi limiterò a tre brevissime riflessioni. La prima: credo che sia molto importante che il Consiglio regionale del Piemonte, l’Università di Torino, l’Ordine dei commercialisti di Torino e l’Ordine degli avvocato di Torino abbiano organizzato questo

**BOZZA NON CORRETTA**  
**Convegno “I Conti giudiziali”**  
*19 ottobre 2017*

momento di studio e di approfondimento, e che lo abbiano fatto in stretto rapporto con la Corte dei Conti. Perché pur non annullando nessun ruolo, che rimane intatto e intonso, se vogliamo affrontare i grandi problemi della Pubblica Amministrazione abbiamo bisogno di trovare momenti di confronto liberi, che facciano innanzitutto crescere la cultura di una buona Amministrazione all'interno delle nostre realtà e delle nostre dimensioni.

C'è una funzione che rimane assolutamente intonsa e che è affidata dal legislatore nazionale al controllo; c'è una funzione di responsabilità che compete a chi svolge il ruolo di revisore all'interno della Pubblica Amministrazione; c'è una funzione importante che compete chi è chiamato a svolgere attività di governo o di amministrazione pubblica. Ma - lo ripeto - se cresciamo in una dimensione culturale aperta ai nuovi temi e alle nuove sfide, rendiamo forse un servizio grande e migliore al nostro Paese.

La seconda riflessione parte dalla necessità che si crei una cultura amministrativa su questi concetti. Il tema dei conti giudiziali, il ruolo, le funzioni e le responsabilità degli agenti contabili non è stato introdotto nel 2016 con il decreto legislativo, ma è una questione che appartiene da lunga data alla giustizia contabile e all'organizzazione della Pubblica Amministrazione. A me è particolarmente presente: è uno dei rilievi che la Corte dei Conti mi ha mosso. All'inizio, uno dei giudizi di parifica sui conti della Regione ha riguardato il fatto che la Regione Piemonte non avevamo individuato gli agenti contabili. Ma questo avviene - credo - nella stragrande maggioranza degli Enti e dei Comuni. E quando dico che abbiamo la necessità di crescere culturalmente attorno a questi strumenti, attorno a questi ruoli, a queste figure, a queste posizioni di responsabilità all'interno della nostra organizzazione e, complessivamente, nell'organizzazione della Pubblica Amministrazione, credo che momenti come quelli odierni aiutino questo tipo di percorso e creino una sufficiente responsabilità (o un senso di responsabilità). Non è solamente un richiamo ad un dovere.

Io credo che un dibattito libero e onesto - terzo elemento di riflessione - che non cerchi scappatoie, ma cerchi di analizzare a fondo potenzialità e criticità di strumenti che oggi appartengono alla legislazione contabile (e non solo) all'interno del nostro Paese, ci aiuti ad utilizzarli al massimo e al meglio.

In questi giorni ho avuto modo (perché gli uffici me li hanno sottoposti, non perché abbia una cultura giuridica particolare) di riprendere in mano tre provvedimenti importanti della Corte Costituzionale del 1975, del 1995 e del 2008, sentenze della suprema Corte Costituzionale decisamente antecedenti della riforma del processo contabile, che hanno richiamato fortemente questo tema e questa attenzione.

**BOZZA NON CORRETTA**  
**Convegno “I Conti giudiziali”**  
*19 ottobre 2017*

Credo che un dibattito molto libero e molto onesto - lo ribadisco - ci aiuti a cercare di capire e di cogliere i problemi.

C'è un rischio, però. Io lo porto come elemento di contributo: un'eccessiva amplificazione ed estensione delle figure degli agenti contabili e dei soggetti obbligati alla presentazione dei conti giudiziali rischi, alla fine, di determinare anche una difficoltà, incapacità, impossibilità da parte delle stesse Corti dei Conti ad esercitare fino in fondo le loro funzioni.

Il professor Ferrara mi ricordava poco fa che le Sezioni Riunite della Corte dei Conti dicono, sostanzialmente, che sono da ricomprendere anche coloro che incassano la tassa di soggiorno, perché maneggiano, di per sé, sia pure transitoriamente, denaro pubblico.

Sia ben chiaro che non è mio compito né mia preoccupazione aprire temi e problemi. Ma credo che una più precisa ed esatta delimitazione ai grandi fatti che coinvolgono la Pubblica Amministrazione esalti, invece, l'importanza di questo strumento, di questa funzione e di questa responsabilità.

Concludo - anche perché non voglio abusare della vostra cortesia e della vostra pazienza, - rinnovando l'invito, visto che in Aula sono presenti i rappresentanti dell'ANCI, i rappresentanti dell'UNCEM, i rappresentanti delle organizzazioni e degli enti locali all'interno della nostra Regione, di cercare tutti assieme un grande impegno comune affinché questa cultura, all'interno della nostra Pubblica Amministrazione piemontese cresca e si evolva, e affinché questo sia di aiuto reciproco per garantire correttezza e trasparenza nell'operato.

Buona giornata a tutti.

**POPPA Cosimo**, *moderatore*

Ed ora gli indirizzi di saluto ad opera del Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Torino, Luca Asvisio

**ASVISIO Luca**, *Presidente Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Torino*

Buongiorno a tutti.

**BOZZA NON CORRETTA**  
**Convegno "I Conti giudiziali"**  
*19 ottobre 2017*

Anch'io mi permetto di portare un rapido saluto, per non rubare ulteriore spazio ai prossimi interventi, soprattutto ai saluti della Dottoressa Pinotti, che penso essere decisamente rilevanti.

Ho apprezzato molto le parole del Presidente Laus per l'apprezzamento rilevante alla collaborazione tra Ordini e Istituzioni e tra Ordini e Istituzione politica. Oggi non è presente l'Avvocato Napoli - ma lo sarà domani.

Spesso ci capita di portare unitamente i nostri saluti in maniera tale da evidenziare il "modello Torino", quel "modello Torino" che voi sapete essere a noi caro ed un elemento di unione e formazione. Anche qui mi rifaccio alle parole del Vicepresidente Reschigna che ha parlato di cultura. La cultura passa solo attraverso la formazione: formazione rilevante e fondamentale, sulla quale cerchiamo di operare ogni giorno.

Oggi abbiamo accettato volentieri di partecipare all'attività dei lavori, così come cerchiamo tutti i giorni una collaborazione costante e impegnativa.

"Modello Torino". Il fatto che sia stata scelta la Città di Torino, per questo convegno di importanza nazionale, è sicuramente rilevante. Noi commercialisti ne siamo fieri e cerchiamo di essere presenti anche per ottenere quel riconoscimento che sia come consulenti, sia come revisori, sia come consiglieri degli enti pubblici vogliamo avere, in maniera tale da continuare a perseverare nella nostra funzione. Anche a livello nazionale, cerchiamo una costante collaborazione con il nostro Consiglio nazionale, nel quale siede Davide Di Russo: una delle personalità più rilevanti in ambito di società pubbliche, e che tenta di aiutarci in questa cultura, in questa formazione.

Naturalmente, anche la collaborazione con la Corte dei Conti e, permettetemi, una collaborazione *preventiva* tra Professioni, Enti e Magistratura non può che essere assolutamente considerevole. Noi commercialisti ci saremo sempre al fianco, ovviamente nelle reciproche e diverse funzioni, soprattutto nell'interesse della futura scelta di avvicinare la contabilità pubblica e la contabilità economico-patrimoniale, in maniera tale da evitare qualunque tipo di discrasia ed arrivare ad una collaborazione sempre più stretta tra enti e società.

Ancora grazie, per i lavori di oggi. Mi scuso perché dovrò partecipare ad un altro evento istituzionale e dovrò lasciarvi, ma sono veramente fiero che la nostra categoria abbia potuto partecipare a questo momento.

Grazie e buon lavoro.

**BOZZA NON CORRETTA**  
**Convegno “I Conti giudiziali”**  
*19 ottobre 2017*

**POPPA Cosimo**, *moderatore*

La parola alla Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti del Piemonte, Cinthia Pinotti.

**PINOTTI Cinthia**, *Presidente Sezione giurisdizionale Corte dei Conti del Piemonte*

Grazie.

Gentile Presidente del Consiglio regionale del Piemonte, illustri rappresentanti della Regione, cari Presidenti degli Ordini degli Avvocati, dei Commercialisti ed esperti contabili di Torino.

Ringrazio di cuore il Presidente Laus per le belle parole che ha voluto dedicare a me e alla Corte dei Conti, e per aver accettato di partecipare a queste importanti giornate di studio. A testimoniare lo speciale rilievo che essi rivestono a livello scientifico e di dialogo istituzionale, ho il piacere di trasmettervi il messaggio del Presidente della Corte dei Conti, Arturo Martucci di Scarfizzi, che, impossibilitato a presenziare per impegni istituzionali precedentemente assunti, mi ha pregato di portare il suo saluto a tutte le autorità e a tutti i partecipanti, con l'augurio di un lavoro proficuo ed intenso.

La fase storica che le comunità democraticamente avanzate stanno vivendo da alcuni anni ha, in sé, una complessità tale che pone responsabilità specifiche a chi ha il dovere di tutelare l'interesse pubblico e di assicurare trasparenza e correttezza nell'utilizzo del pubblico denaro. Non è difficile rendersi conto che nelle nostre realtà c'è una domanda crescente, pressante, quasi assillante, di controllo e di individuazione di pratiche scorrette e dannose per il bene comune. In questo senso, sono particolarmente contenta che questo dibattito avvenga all'interno di un'istituzione rappresentativa, eletta dai cittadini, dove è importante che si conoscano ed indaghino le complesse problematiche tematiche che attraversano l'attività quotidiana della Magistratura contabile.

Mi sia consentita una brevissima notazione sul tema del convegno che non intende, in alcun modo, anticipare una riflessione scientifica che verrà ampiamente sviluppata nelle quattro sessioni dedicate. Si tratta di un tema importante ed impegnativo, giacché, non vi è dubbio che il conto giudiziale rappresenta un istituto al tempo stesso fondamentale, ma anche



**BOZZA NON CORRETTA**  
**Convegno “I Conti giudiziali”**  
*19 ottobre 2017*

controverso e dibattuto nell'ambito della contabilità pubblica, trascurato da parte della dottrina e messo più volte in seria discussione da quanti lo hanno considerato, e ancora considerano, un relitto storico, peggio ancora, una sorta di giudizio *ad pompam* giustificabile solo in funzione del possibile disvelamento di eventuali illeciti dei funzionari, da accertare in sede di giudizio di responsabilità.

Qualche breve considerazione su detto aspetto appare opportuna. Il giudizio di conto costituisce, come è noto, il nucleo storico e fondante della giurisdizione della Corte dei Conti, considerato dalla giurisprudenza costituzionale quale garanzia obiettiva di regolare gestione delle risorse pubbliche in attuazione dell'articolo 103 della Costituzione. La funzione di detto particolare giudizio consiste nell'accertamento, in sede processuale compiuto d'ufficio dal Giudice Contabile, della regolarità dei conti giudiziali resi da tutti coloro che hanno maneggio di denaro o beni pubblici, i cosiddetti agenti contabili. Appare, dunque, evidente come il giudizio di conto altro non è che un controllo effettuato nell'interesse del cittadino contribuente, sull'utilizzo del denaro e dei beni della comunità. Controllo, dunque, la cui insopprimibile esigenza è avvertito come presupposto indispensabile per il funzionamento di ogni sistema di governo, dalle monarchie alle democrazie, antiche come moderne.

L'articolo 15 della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789 espressamente sancisce il principio secondo cui la società ha diritto di chiedere conto della sua amministrazione ad ogni pubblico funzionario. Non può, quindi, dubitarsi del valore politico e democratico che il giudizio contabile assume in un tipo di stato e di società in cui gran parte della spesa è svolta in ambito pubblicistico. Il controllo, da parte della collettività, realizza, infatti, sia il principio storico dello stato di diritto, che quello più moderno della partecipazione del cittadino all'attività dei pubblici poteri, attraverso un'incisiva e costante indagine sull'utilizzazione delle risorse sulla corretta gestione dei beni pubblici. Malgrado l'innegabile fondamento costituzionale del dovere di rendere conto da parte di tutti gli agenti contabili cui consegue il diritto-dovere, da parte delle amministrazioni pubbliche, di esigerne la presentazione ai fini della trasmissione alla Magistratura contabile investite nella materia di una giurisdizione esclusiva, la cosiddetta necessità del giudizio di conto costantemente ribadita dalla giurisprudenza costituzionale, e da parti della dottrina, come già ho ricordato, si è dubitato sull'utilità di giudizio. La stessa giurisprudenza contabile, una volta affermata sul piano normativo giurisprudenziale una nuova figura di processo, il cosiddetto processo di responsabilità, distaccatosi dall'originario tronco del processo contabile, ha finito per preferire il più duttile giudizio di responsabilità al giudizio di conto.

**BOZZA NON CORRETTA**  
**Convegno “I Conti giudiziali”**  
*19 ottobre 2017*

Nonostante la fondatezza dei rilievi critici, ritengo che le ragioni che militano a favore della rinascita siano molteplici, specie ove l'istituto, in coerenza con la sua funzione di garanzia obiettiva della correttezza della gestione, non si esaurisca in un controllo puramente formale e contabilistico, ma si estenda la verifica della regolarità sostanziale delle operazioni, ivi compresa l'ammissibilità e l'inerenza delle voci di spesa. Il giudizio di conto, in ragione dell'ampiezza del perimetro delle amministrazioni interessate - Stato, Regioni, Enti locali, Università, ASL, Camere di Commercio, Autorità amministrative indipendenti, Enti nazionale e regionali - e l'ampia latitudine del concetto di agente contabile delineato dalle norme della contabilità ed interpretato evolutivamente dalla giurisprudenza, recupera spazi importanti di verifica sulla correttezza di gestioni di risorse pubbliche, spesso affidate a privati, anche laddove detta verifica è sottratta all'iniziativa del PM contabile che può esercitare l'azione di responsabilità solo in base ad una specifica denuncia di danno erariale.

In definitiva, il giudizio di conto, con la propria specificità di accertamento in sede giurisdizionale, completa il sistema delle garanzie affiancandosi agli altri incisivi strumenti intestati alla Corte dei Conti, nell'esercizio delle funzioni di controllo, a presidio della legalità finanziaria del complesso delle gestioni pubbliche.

Ma v'è di più. Il giudizio di conto può costituire la sede elettiva per rivedere riaffermato il ruolo della Corte dei Conti di garante obiettivo e terzo della regolarità di una gestione della cosa pubblica nell'interesse della collettività, prima ancora che dell'amministrazione. Si pensi all'incameramento da parte dell'agente delle riscossioni di somme non dovute o stabilite in base a tariffazioni errate determinate dall'ente che, in astratto, potrebbe darne un vantaggio, anziché un danno. Tutto ciò, indubbiamente, richiede un mutamento culturale o, forse, ancora più coraggiosamente, il superamento di una concezione che vede interamente assorbita nei poteri del Pubblico Ministero la salvaguardia di tutte le situazioni giuridiche soggettive.

In definitiva, affinché la giurisdizione sui conti oggi rappresenti davvero una delle fondamentali garanzie del cittadino contribuente, occorrono, da una lato, una rifondazione della moralità politico-amministrativa e una vivificazione dei relativi valori e, dall'altro, una consapevolezza condivisa circa la necessità di adeguare ed interpretare gli strumenti giuridici agli obiettivi di interesse pubblico generale da conseguire. Sotto quest'aspetto ritengo che la recente codificazione, di cui al decreto legislativo n. 174 del 2016, costituisca un fattore di ulteriore legittimazione della giurisdizione contabile dal quale non può prescindere, pur richiedendo all'interprete un notevole sforzo di adeguamento delle norme processuali rispetto ai principi costituzionali sopranazionali e internazionali del giusto processo.

**BOZZA NON CORRETTA**  
**Convegno “I Conti giudiziali”**  
*19 ottobre 2017*

Il crepuscolo del giudizio di conto nasce dalla ribellione verso forme storiche di controllo necessario e obiettivo sull'impiego delle risorse pubbliche e la rinascita del giudizio di conto dovrebbe prendere avvio dal riconoscimento del loro insostituibile valore.

Con queste brevi considerazioni concludo il mio saluto, rinnovando il ringraziamento alle istituzioni tutte che hanno reso possibile realizzare questo importante incontro e agli illustri relatori, esponenti del mondo accademico e della Magistratura contabile che, convintamente, hanno accettato di prendervi parte.

**POPPA Cosimo**, *moderatore*

Grazie, Presidente.

A questo punto, prende avvio la sessione introduttiva. Presiede Franco Gaetano Scoca, professore emerito di diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università La Sapienza di Roma.

Prego, professore.

**SCOCA Franco Gaetano**, *Professore emerito di diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università La Sapienza di Roma*

Grazie mille di questa introduzione.

Anch'io vorrei ringraziare anzitutto la Regione Piemonte, perché si è data carico di consentire che si possa affrontare un tema davvero molto importante, anche se devo dire che - come esponente della dottrina - qualche indicazione critica io spero che provenga; comunque vedremo poi nel corso del giudizio.

Non c'è dubbio che il giudizio di conto e il giudizio originario della Corte dei Conti risale anzi alle precedenti istituzioni degli Stati pre-unitari e comunque è stato regolamentato nella prima legge nazionale sulla Corte dei Conti che risale al 1862.

La cosa, però, particolare è che si tratta di un controllo, come giustamente diceva la Presidente Pinotti. Un controllo che si è andato giurisdizionalizzando nel corso del tempo e che è diventato un controllo di tipo processuale per l'opera della cassazione, così come è stato per la quarta sezione del Consiglio di Stato, così come è stato per le Commissioni tributarie. La

**BOZZA NON CORRETTA**  
**Convegno “I Conti giudiziali”**  
*19 ottobre 2017*

cassazione ha reso giudici anche degli organi che giudici originariamente non erano. Perché lo ha fatto? Per la legge sui conflitti, perché il conflitto di attribuzione, cioè tra autorità amministrativa e autorità giurisdizionali potrà essere risolto dalla Corte di Cassazione soltanto se negativo. Mentre, invece, i conflitti di giurisdizione, cioè tra organi giurisdizionali, potevano essere portati all'attenzione della Corte di Cassazione anche se positivi.

E allora il problema era questo: se la Corte dei Conti, in sede di giudizio di conto si appropriava di una competenza che non le spettava, il giudizio era necessariamente positivo. Quindi, perché la Corte di Cassazione potesse occuparsi di questo conflitto, occorreva qualificarlo come giudizio di giurisdizione.

Questa è la ragione per cui, nel corso del tempo, dal 1862 in poi, in realtà gli organi di giurisdizione speciale si sono andati moltiplicando ed è questa la ragione per cui nella Costituzione si è posto un fermo alla proliferazione per gli organi a giurisdizione speciale.

Vorrei rammentare anche una cosa che secondo me è importante: la qualifica di inamovibilità riguardava originariamente proprio soltanto i Magistrati della Corte dei Conti. Quando ancora i Consiglieri di Stato non erano affatto inamovibili (lo diventeranno molti anni dopo, decenni dopo), invece i Magistrati della Corte dei Conti sono stati inamovibili fin da subito e questo dimostra che effettivamente il loro intervento di controllo o poi anche, piano piano, giurisdizionale, evidentemente era un controllo che aveva delle garanzie effettive di obiettività.

L'ultima disciplina del giudizio di conto a mio avviso non ha cambiato granché le cose. Tutta la disciplina, sostanzialmente, è rimasta com'era prima dell'approvazione dell'ultimo decreto legislativo. Ebbene, io credo che questo sia quello su cui in questo convegno dobbiamo riflettere: Era necessario, era utile, era opportuno cambiare il giudizio di conto, nei suoi aspetti sostanziali e poi nei suoi aspetti processuali, o, viceversa, è stato opportuno che non sia stato cambiato niente, lasciando poi, semmai, al lavoro della giurisprudenza di verificare se alcune soluzioni legislative possono essere in qualche modo ammorbidite, corrette e superate.

Certo una cosa mi ha sempre impressionato, e cioè che il giudizio si instaura in un modo assolutamente non normale, ecco, anormale. Nel senso, cioè, che per instaurarsi il giudizio è necessario esclusivamente la presentazione del conto in sede di Corte dei Conti. Cioè non c'è un atto di inizio, un atto di citazione, un ricorso. Non c'è effettivamente nulla di questo: è soltanto un atto obiettivo che costituisce l'inizio del giudizio, il che - francamente - è una cosa molto strana anche perché, che cosa succede dopo? Il conto viene esaminato da un giudice relatore, il quale può benissimo concludere per un decreto di discarico del contabile.

**BOZZA NON CORRETTA**  
**Convegno “I Conti giudiziali”**  
*19 ottobre 2017*

In questo caso, però, il contabile è stato il processo, è stata una parte processuale, senza aver fatto nulla, senza dover fare nulla, salvo - semmai - rispondere alle richieste di chiarimenti da parte del giudice relatore. Il giudice relatore, poi - semmai - deve fare una relazione e, a questo punto, si apre effettivamente un contraddittorio. Prima, c'è un giudizio senza contraddittorio.

Questa, effettivamente, è una cosa su cui mi piacerebbe che i relatori potessero dire qualche cosa.

Io non vorrei prendere più tempo in questa mia digressione iniziale.

Auguro a tutti buon lavoro.

Mi sembra che il primo relatore sia il professor Rosario Ferrara, al quale volentieri cedo la parola.

**POPPA Cosimo**, *moderatore*

Prego, professore.

**FERRARA Rosario**, *Professore ordinario di diritto amministrativo Dipartimento di giurisprudenza Università di Torino*

Buongiorno a voi tutti. Grazie per l'invito, un invito che mi onora ed è anche un grande onere, che - però - segna un po' un ritorno a un primo amore.

Volevo portarla qui con me, poi sembrava un esibizionismo fin troppo facile, ma in realtà quando andai dal mio maestro, Elio Casetta (grande, sommo, straordinario maestro), a chiedergli un argomento di tesi, lui, dopo un po' - tergiversando - mi disse: “Ma, le potrebbe interessare l'illecito nella giurisdizione contabile?”. E questo fu il mio argomento di tesi, nel quale - come giustamente è stato ricordato da chi mi ha preceduto - in realtà il giudizio di conto era appena sfiorato, perché il grosso del mio intervento aveva ad oggetto - come necessariamente doveva avere - l'illecito, la responsabilità contabile, che allora aveva una fisionomia tutt'altro diversa rispetto alla responsabilità cosiddetta amministrativa, che - in realtà - è una responsabilità civile che si svolge all'interno del rapporto pubblico-privato, e via di seguito.

**BOZZA NON CORRETTA**  
**Convegno “I Conti giudiziali”**  
*19 ottobre 2017*

Quindi, l'idea, l'invito che mi ha - in qualche modo - spinto, vorrei dire quasi affettuosamente costretto, a ripensare agli anni giovanili e a colmare anche quello che era un mio deficit di attenzione nei riguardi di questo istituto, è stato da me molto bene accolto. Vediamo un po', perché, essendo la mia prima relazione (lo confesso con un'ingenuità che è veramente, probabilmente, ritenuta disarmante), ritenendo ed essendo previsto che parlasse prima di me il dott. Buscema, pensavo, con una certa, così - se volete - faciloneria, di appoggiarmi tranquillamente alla sua relazione, perché lui era il massimo tecnico presente tra i relatori, essendo io - in realtà - invece, un dilettante di questi temi.

Vediamo, quindi, di iniziare tentando una ricognizione a volo d'uccello di quelli che sono alcuni fra i problemi posti dal decreto legislativo che ha dato atto ad una sistemazione della giustizia contabile.

Colgo e approvo incondizionatamente quanto ha detto un maestro come Franco Scoca: non è che ci siano novità travolgenti. È un lavoro di sistemazione. Magari, per alcuni aspetti, almeno è quello che mi sembra di poter dire, si mettono a segno anche dei colpi importanti, degli avanzamenti proprio sugli agenti contabili; tema che è già stato toccato. Su altro, c'è magari una riproposizione della tradizione. E ripropone anche un problema tecnico-giuridico, ma di sistema, estremamente importante che mi riporta addirittura al primo libro che avevo letto, preparando la tesi sul tema. Ed era quello di Michele Cantucci: *“Il giudizio di conto”*. Un volume dell'anno 1958, che - se ricordo bene - scritto con l'arguzia di un senese DOC qual era Michele Cantucci, il quale si poneva il problema, che secondo me tuttora - diciamo - può porsi, se non come problema, a mio avviso, ma comunque come curiosità scientifica, è se il giudizio di conto avesse una fase amministrativa, poi, per risolversi in una fase di tipo contenzioso.

Vediamo, ci arriviamo.

Ma - dicevo - in questa ricognizione a volo d'uccello è ovvio che ci sono norme importanti, a iniziare dal 137. Ad esempio, l'ambito di applicazione e di applicazione delle norme relative al giudizio di conto, in termini di obbligatorietà: tutte le Amministrazioni Pubbliche.

È ovvio che il giudizio di conto è un onere pesante, però qui bisogna, probabilmente, fare riferimento a due dati che sono poco tecnici, ma di sistema. La Corte dei Conti ha una giurisdizione di diritto obiettivo e - come tale - prescinde dal fatto che debbono essere tutelate situazioni di tipo giuridico soggettivo. In secondo luogo, è venuto alla luce, ed è, secondo me, un dato fondamentale insuperabile, si discute di quattrini pubblici.

Questo è qualcosa che possiamo discutere giorni, mesi, anni, ma i quattrini sono pubblici. Un conto sono gli investimenti che fa un operatore privato (ne risponderà, ad esempio,

**BOZZA NON CORRETTA**  
**Convegno “I Conti giudiziali”**  
*19 ottobre 2017*

all'Assemblea degli azionisti), altro sono i quattrini pubblici. E quindi, ci sta bene una forma di verifica che avrà, poi, delle strutturazioni tecniche che potranno essere variate, magari possono essere migliorate, ma che comunque sia volta ad accertare il corretto uso dei quattrini pubblici.

Io, francamente, non vedo nulla di strano.

C'è, poi, il problema di chi sia tenuto a rendere il conto. Antico problema - come sappiamo - che veniva risolto, in qualche modo, brillantemente, se così può essere detto, da due norme della vecchia disciplina: l'articolo 44 del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti e il vecchio articolo 178 del Regolamento di contabilità.

Sappiamo che il Regolamento di contabilità, alla fine, distingueva agenti della riscossione o esattori, agenti pagatori o tesorieri, agenti consegnatari, nonché coloro che - di fatto - anche abbiano maneggio di denaro.

Il fatto che - appunto - in termini puramente fattuali si possa avere maneggio di denaro è una cosa che noi vediamo quotidianamente: basta pensare alle emergenze nelle quali devono essere gestiti fatti estremamente gravi, senza magari seguire, quindi bypassando in parte le tradizionali procedure anche di spesa; beh, ci saranno soggetti che hanno obiettivamente - di fatto - maneggio di denaro.

Ora, tutto ciò certamente ha ingenerato, nel corso degli anni, oscillazioni giurisprudenziali anche comprensibili, punti controversi, decisioni controverse in seno alla giurisprudenza. Però, di fatto, c'è da dire che in questo segmento il Codice della giustizia contabile mi sembra essere innovativo.

Abbiamo una norma, ed è l'articolo 138, ove si fa riferimento all'Anagrafe degli agenti contabili. E questa è una norma che, secondo me, non deve essere sottovalutata. Rappresenta una risposta anche ad alcuni dubbi che sono emersi già nella presentazione dei temi di questo nostro incontro, perché si è detto, comprensibilmente: “Non esageriamo nel crearci nuovi agenti contabili, i quali siano tenuti alla resa del conto”.

Ma, qui, sono le Amministrazioni, le quali sono sottoposte a giudizio di conto, perché gestiscono quattrini pubblici, che debbono dire alle Sezioni della Corte dei Conti quali sono i soggetti legittimamente investiti e, quindi, con titoli investiti, di investitura, circa il maneggio ex lege di denaro pubblico. E, in quanto tale, tenuti alla resa del conto.

Quindi, in realtà, ogni Amministrazione potrebbe graduare, a secondo della complessità di sistema, e quindi di gestioni di quattrini pubblici che si trova in carico, dicendo che gli

**BOZZA NON CORRETTA**  
**Convegno “I Conti giudiziali”**  
*19 ottobre 2017*

agenti contabili sono uno, due, tre; uno, nessuno, cento mila, non si sa, ma la cosa non è più rimessa sic et simpliciter in modo monopolistico all'interpretazione della Corte dei Conti.

La sentenza delle Sezioni riunite che ci dice che gli esercenti attività turistiche sono agenti contabili in quanto intercettano la tassa di soggiorno è sicuramente una sentenza delle Sezioni riunite del 2016, tra l'altro, che - in qualche modo - pecca (se così può essere detto) di un eccesso di formalismo, ma certamente coglie anche un problema, che è quello per cui il denaro pubblico, oggettivamente pubblico - perché questa è una tassa di soggiorno - viene a frantumarsi in mille rivoli, così - appunto - tanto sono migliaia e migliaia da rendere, talora, magari abbastanza facile sottrarsi a quelle che sono le regole del controllo che deve essere, invece, doverosamente effettuato sui controlli pubblici.

È ovvio che, parlando di queste cose, noi evochiamo sullo sfondo quello che è un tema di sistema di straordinaria importanza, che attiene alla semplificazione della nostra amministrazione. E, allora, qui ognuno ovviamente avrà sotto i capelli o sotto il cappello tutte le idee che è possibile avere. Personalmente, io ne ho una molto semplice, che è quella che mi porta a dire che i procedimenti di controllo, i procedimenti amministrativi, in genere, non necessariamente giudiziali, se sono volti a rendere possibile il corretto esercizio di funzioni pubbliche o il corretto svolgimento di interessi pubblici per la loro soddisfazione – beh, insomma - se questa è la finalità, questi procedimenti, questi atti di controllo ci siano. Se non c'è questa finalità, eliminiamoli completamente.

In questo caso, ritornerò a quanto già detto: abbiamo quattrini pubblici. Non si vede come si possa pensare che non ci sia una fase di riscontro circa il corretto uso di questi quattrini. Questo lo fanno con advisor privati, con società di rating, anche tutte le imprese private degne di questo nome; non si vede se e come, in nome del popolo contribuente, non debba essere, in qualche modo, anche realizzata una forma di monitoraggio e di controllo.

Dopodiché, noi abbiamo una serie di istituti che ci riportano alla tradizione e che possono essere - tuttavia - interpretati secondo canoni di interpretazione, canoni anche dogmatici e concettuali che ci derivano da recenti costruzioni dottrinali. Ricordavo prima che il buon vecchio Michele Cantucci, che aveva scritto questo libro molto interessante, distingueva tra una fase che a suo avviso era amministrativa, pura, prima del deposito del conto, che determinava - come oggi determina - la costituzione in giudizio del contabile, ed una fase giudiziale.

Io credo che questo messaggio debba essere, in qualche modo, recuperato. Credo che possa e debba essere, in qualche modo, tuttora condiviso. Credo che abbia, ad esempio, ragione



**BOZZA NON CORRETTA**  
**Convegno “I Conti giudiziali”**  
*19 ottobre 2017*

uno studioso sicuramente attento a questi temi qual è il mio amico e collega Enzo Maria Marengi, quando introduce la categoria del processual procedimento. Qui abbiamo delle figure, in qualche modo, anfibia – se così vogliamo dire - ma comunque delle figure complesse, nelle quali gli istituti del procedimento amministrativo vanno ad integrarsi secondo una logica, come scriveva Nigro, che può essere talora di integrazione e altra di separazione fra procedimento e processo.

Ma vediamo un po' se c'è un qualche riscontro di questa tesi che potrebbe essere, diciamo, se non sostenuta in modo incondizionato, ma quantomeno lanciata come prospettiva di lettura e di analisi, e quindi di eventuale soluzione di quelli che sono alcuni dubbi che la normativa ci pone.

Ma l'articolo 139 parla di presentazione del conto, il quale viene presentato all'Amministrazione di appartenenza. E l'Amministrazione di appartenenza deve individuare un responsabile del procedimento, quindi alla luce della legge 241 del '90. Siamo nel pieno di un procedimento amministrativo. Qui, scusate, ma io non vedo nulla di contenzioso: siamo nel procedimento amministrativo, il quale deve svolgere - il responsabile del procedimento - tutta una serie di operazioni che, in qualche modo, già rinviano tuttavia la dimensione contabilistica, che sono la parificazione del conto unitamente all'analisi di quelli che sono i risultati dei controlli interni. Ad esempio, il controllo di gestione, che si ha ormai i quesiti Ente pubblico.

In questo modo, si chiude una fase che, è inutile - a mio avviso – negarlo, non ha alcun senso e non vedo come possa essere negata, che è intensamente quanto esclusivamente di tipo amministrativo. E non c'è ancora nulla di giudiziale, francamente.

Nel momento in cui tutto ciò si concluda, il conto sia stato parificato, ci siano gli attestati di congruità, quindi di conformità che vengono rilasciati anche alla luce di quanto viene sostenuto dai verificatori del controllo interno, quindi il controllo di gestione, c'è il deposito. E questo determina la costituzione automatica in giudizio dell'agente contabile.

Qui non ripeterò certamente quelle che sono le perplessità che sono state già brillantemente evocate dal maestro, dal nostro amico e grande maestro, Franco Gaetano Scoca, circa un processo che avviene in qualche modo, che viene avviato inaudita altera parte, cioè privo di contraddittorio, ma certamente forse c'è una ragione: vogliamo individuare, per giustificare un fatto che viene oggettivamente in automatico dato per scontato, è quello per cui ancora una volta è una giurisdizione di diritto obiettivo quella che è in questione e la quale si occupa di un bene pubblico per eccellenza: i quattrini.

**BOZZA NON CORRETTA**  
**Convegno “I Conti giudiziali”**  
*19 ottobre 2017*

Giustamente il nostro amico e maestro ricordava come l'inalterabilità, come garanzia di indipendenza, era riservata all'origine solo la Corte dei Conti. A me sembra di sapere, ma non lo vedo con una certezza che non ho, che se come è vero (questo invece è certo), se Villa Tesoriera era la sede del tesoriere di Casa reale, Villa Tesoriera era ubicata al di fuori del perimetro urbano della città di allora, allo scopo di sancire l'indipendenza, l'autonomia, l'emancipazione dalla politica di colui che teneva i conti e conformava i conti di casa Savoia. Un conto è l'indirizzo politico, altro è il controllo dei quattrini e di come si spendono. Il tesoriere di Casa reale sta al di fuori del perimetro che era Palazzo Reale, ecc., e dintorni, nei quali si decide la politica.

Quindi, è una cosa che viene da lontano, come giustamente ci stava dicendo il nostro caro amico e maestro Franco Gaetano Scoca.

Bene, diciamo che col deposito del conto si ha questa costituzione dell'agente contabile in giudizio, di questo agente che, a questo punto, non dovrebbe essere una sorta di Carneade (chi era costui?), ma - a regime - uno di coloro che le Amministrazioni di appartenenza abbiano indicato alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti e abbiamo detto: “Costoro sono gli agenti contabili di questa Amministrazione”. Perché, altrimenti, non si capirebbe la ratio della norma.

Dopodiché, abbiamo un caso molto importante, un'ipotesi che il legislatore non poteva non contemplare e che a mio avviso riveste un'importanza di non poco peso e che, in ogni caso, conferma quella che è la caratteristica, la scansione duale del procedimento che è processuale procedimento, ossia la fase amministrativa e la fase giudiziale.

Ma questo agente contabile potrebbe anche non presentare il conto all'Amministrazione e c'è il giudizio per la resa del conto. Qui siamo al cospetto di un inadempimento o di una violazione, addirittura, dei doveri d'ufficio, evidentemente, e per tutti i casi in cui - articolo 141 - cessazione dell'agente contabile del proprio ufficio, poi ritardo nel presentare i conti, omissione del deposito del conto, ecc., con la figura intermedia, la fattispecie intermedia, la quale parla di deficienze accertate dall'Amministrazione in caso di gestione o comunque prima della scadenza del termine di presentazione del conto.

Tutte le altre ipotesi, a mio avviso, sono di stretta interpretazione, senza che ci sia un grande potere discrezionale in capo al procuratore e in capo al giudice contabile, mentre là ove si fa riferimento alle deficienze accertate dall'Amministrazione rientra ancora in campo l'Amministrazione di appartenenza, in corso di gestione o comunque prima della scadenza.

**BOZZA NON CORRETTA**  
**Convegno “I Conti giudiziali”**  
*19 ottobre 2017*

Qui viene in considerazione tutto quel delicato, enorme problema che attiene alla fisionomia del controllo di gestione, che secondo una certa costruzione, che è quella della legge – poi, la collega amica ed ex allieva Roberta Lombardi potrà intrattenervi efficacemente su questi temi - era immaginata dal legislatore comunque un controllo ex post, sul risultato, non essendo previsto - almeno nelle tavole statutarie del controllo di gestione - che fosse anche un controllo di tipo continuo e concomitante, in corso di gestione, mentre il procedimento e i procedimenti si fanno, mentre qui sembrerebbe alludere, invece, anche alla possibilità che prima della scadenza del termine siano tali e tante le deficienze manifestate dal *modus operandi* dell'agente contabile, che si possa attivare immediatamente il procedimento per la resa del conto.

E questo, introduce una variante di apprezzamento discrezionale di una certa importanza, perché se è vero che gli scostamenti puramente economici, in sede di riscontro, con giudizio che si manifesti come controllo di gestione, può essere anche uno scostamento di tipo meramente matematico (avevi un budget X, hai speso X più uno), però ci sono anche, ovviamente, una serie di variabili di esercizio di potere discrezionale che possono andare a toccare il merito dell'attività che è stata completamente perpetrata.

Naturalmente, tutto ciò - ossia il giudizio per la resa del conto - si concretterà nel fatto che debba essere accertato se, oppure no, questo conto debba essere reso ed è ovvio che il fulcro del giudizio non si potrà che costituire intorno ad una domanda: ma era o non era un agente contabile tenuto alla presentazione del conto? Ed è ovvio che anche questo problema, nel momento in cui l'anagrafe a regime funzionasse, sarebbe destinato a sdrammatizzarsi, perché dovrebbe essere chiaro, da lì, che costui era tenuto a presentare il conto.

Abbiamo, poi, norme che sono dedicate all'opposizione e a quant'altro, all'udienza. Sono norme puramente processuali, relativamente alle quali io direi che non mi soffermerò, fino ad arrivare a quello che è il fulcro, ossia l'istruzione e la relazione, ossia: c'è l'istruttoria processuale e c'è la relazione, che comporta cosa? O il rinvio a giudizio o l'emanazione di un decreto di discarico, quando ci sia una verifica circa la legittima corrispondenza fra entrate e uscite, quindi il conto viene sostanzialmente giudicato come parificato o come parificabile.

Quindi, direi che, da questo punto di vista, non c'è nulla di nuovo.

Mentre, c'è una norma la quale - a mio avviso - presenta una qualche criticità (mi avvio, in questa ricognizione a volo d'uccello, ad arrivare ad un qualche punto conclusivo, non volendo neppure io sottrarre troppo tempo): ad esempio, quando si fa riferimento all'estinzione del giudizio di conto. Cinque anni, ma non per l'azione di responsabilità. C'è un altro neo, in

**BOZZA NON CORRETTA**  
**Convegno “I Conti giudiziali”**  
*19 ottobre 2017*

realtà, nella disciplina processuale, quello precedente: nel giudizio sulla resa del conto c'è una sentenza non appellabile. Mi chiedo come si formi un giudicato, essendo una sentenza non appellabile,.

Ma quando si dice che, in uno degli ultimi articoli (forse l'ultimo), il giudizio di conto dura cinque anni, ma - in ogni caso - non estingue l'azione di responsabilità, lasciando quindi intendere che ci sia una distinzione forte tra il giudizio sul conto ai puri fini processuali, rispetto a quanto si verifica invece sul piano sostanziale, nel senso che il consumarsi inutilmente nei cinque anni del giudizio di conto non determinerebbe il venir meno dell'azione di responsabilità contabile o di responsabilità cosiddetta amministrativa, io mi chiedo - ma forse sbaglio - come si consumerà, si imposterà, si avvierà o continuerà ad essere in piedi un'azione di responsabilità contabile, che ovviamente presuppone il fatto che ci sia stata violazione delle forme di bilancio o comunque ci sia stata una non corrispondenza fra entrate e uscite con una contestuale, che non si estingue, perché ci sarà un termine di prescrizione decennale, azione di responsabilità contabile.

Io non sono riuscito a capirlo, però immagino che i maestri dalla giustizia contabile sapranno spiegarmelo.

L'unico caso che riesco a immaginare come possibile, come certamente possibile, è quello di un'azione di responsabilità che sia stata avviata contestualmente, però - voglio dire - prima che il giudizio di conto si sia concluso? Cioè, se le parole hanno un senso e se i numeri hanno un senso, cinque anni, si estingue, non c'è il giudizio di conto che può essere successivamente portato avanti, tuttavia può essere eventualmente messo in campo, attivato o continuare un'azione di responsabilità contabile.

Se fosse l'azione di responsabilità civile cosiddetta amministrativa, non ho alcun dubbio che non ci sia questo rapporto, ma che possa essere in ogni caso continuata un'azione di responsabilità contabile o avviata addirittura ex novo, in difetto di una pronuncia che ha ad oggetto il giudizio di conto giudiziale, beh è qualcosa che, nella pochezza dei mezzi che ho a disposizione, non riesco completamente a capire.

Tutto ciò, per concludere in modo ovviamente non soddisfacente immagino, mette in luce e conferma quello che già autorevolmente diceva il professor Franco Scoca: fu vera gloria.

Nel senso, questo decreto legislativo davvero ci dice delle cose così profondamente innovative, rappresenta un miglioramento? Sì e no, direi. Alcuni elementi, come l'Anagrafe degli agenti contabili, mi sembrano un decisivo passo in avanti per limitare quello che è il potere di apprezzamento discrezionale, di definizione giurisprudenziale di una nozione

**BOZZA NON CORRETTA**  
**Convegno “I Conti giudiziali”**  
*19 ottobre 2017*

importante, perché l'agente contabile - insomma – è una figura centrale delle Amministrazioni Pubbliche. Da altro punto di vista, c'è una ripetizione tralatticia del passato, senza che siano eliminati - come in quest'ultimo caso, circa l'estinzione del giudizio di conto - quelli che sono possibili aree di criticità, sulle quali naturalmente la giurisprudenza ci dirà la sua parola definitiva.

Grazie.

**POPPA Cosimo**, *moderatore*

Grazie, professore.

Con la relazione del professor Ferrara si chiude la sessione odierna del convegno.

La prevista relazione del Presidente delle Sezioni riunite della Corte dei Conti in sede di controllo, Angelo Buscema, si terrà domattina.

Pertanto, un sentito grazie per tutti gli autorevoli relatori intervenuti e a voi un arrivederci per la prosecuzione dei lavori.

Vi auguro una buona serata.

*(I lavori terminano alle ore 16.05)*